

**Comune di ISEO (BS)**

**Organo di Revisione Economico Finanziaria**

PARERE sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale in merito alla RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.40 DEL 28/09/2017 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N.175.

Il sottoscritto Massignan Enzo, Revisore dei Conti del Comune di ISEO, in data odierna, nell'ambito delle proprie competenze assegnate dall'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità vigente,

ESAMINATA

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 15/12/2021 in merito alla “Relazione sull'attuazione del piano straordinario di ricognizione delle societa' partecipate approvato con deliberazione consiliare n.40 del 28/09/2017 e approvazione piano annuale 2021 di razionalizzazione delle societa' partecipate ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n.175”.
- la relativa documentazione a supporto

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P, (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed il successivo comma (art. 4, c. 2, del T.U.S.P.) che elenca gli ambiti di attività in cui possono operare le società partecipate da amministrazioni pubbliche

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le necessarie misure di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/09/2017

PRESO ATTO CHE

L'ente propone, motivandone le ragioni, il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- a) CO.GE.ME S.p.A. – quota di partecipazione 0,25%
- b) SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A. – quota di partecipazione 42,05%

c) TUTELA AMBIENTE SEBINO S.r.l. – quota di partecipazione 4,87%

L'ente conferma che la misura di razionalizzazione, ovvero la liquidazione delle società:

- ACQUE OVEST BRESCIANO 2 S.r.l. – non più operativa a seguito conferimento ramo d'azienda il 28/04/2017 nella società Acque Bresciane S.r.l. (partecipazione indiretta del 0,25 % detenuta per il tramite della TUTELA AMBIENTE SEBINO S.r.l. e dello 0,20% detenuta per il tramite della CO.GE.ME S.p.A.) é tutt'ora in corso.
- TUTELA AMBIENTALE SEBINO S.r.l., - quota di partecipazione diretta del 4,87% - la cui liquidazione, iniziata il 21/07/2020, è indicata in Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2020, sarà accorpata ad altra società entro il 31.12.2022;

CONSIDERATO che con deliberazione del CC n 55 del 30.11.2021 è stato esercitato il diritto di opzione di n. 34.368, per un controvalore di € 231.298,62, delle n 65.439 azioni possedute e offerte da A2a, nella Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa, società nella quale il Comune di Iseo detiene alla data attuale il 42,05%, in attesa di formalizzare il predetto acquisto di azioni derivanti dall'esercizio dell'opzione.

Che tale operazione evidenzia le esigenze di coniugare la razionalizzazione della partecipazione con le ragioni di tutela del suo valore nonché del patrimonio pubblico. Nella relazione sono identificate le motivazioni dell'esercizio parziale del diritto di opzione nonché le necessarie attività di razionalizzazione evidenziate anche nel relativo allegato del MEF.

VERIFICATO che in base a quanto descritto nella proposta e a quanto sopra

1. non è necessario procedere ad alienare le partecipazioni nelle Società Acque Ovest Bresciano e Tutela Ambientale del Sebino Srl poiché alla data attuale sono in adempimento misure di razionalizzazione (liquidazione),
2. esistono le necessarie motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni a seguito della attività di razionalizzazione della società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa.

VISTO

- Il testo della proposta di delibera del Consiglio Comunale in merito all'argomento;
- Gli allegati alla proposta di delibera del Consiglio Comunale;
- Il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile competente

RISCONTRATO

- Il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4,20, 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

L'organo di revisione

**ESPRIME**  
**parere favorevole**

*Massignan Dott. Enzo*  
*Revisore dei Conti del Comune di Iseo - BS*

- alla proposta di determina della Consiglio Comunale in merito alla “attuazione del piano straordinario di ricognizione delle societa' partecipate approvato con deliberazione consiliare n.40 del 28/09/2017 e approvazione piano annuale 2021 di razionalizzazione delle societa' partecipate ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n.175”.

Iseo, li 22/12/2021

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Enzo Massignan